

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Nella seduta del 11/07/2017

- dopo aver esaminato l'istanza a mezzo della quale l'intermediario resistente ha chiesto la correzione della decisione n. 0006177/17 del 06/06/2017, deducendo, anche sulla base di elementi documentali versati nell'occasione, la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, della compensazione operata ai sensi dell'art. 1853;
- osservato, in via preliminare, che l'istanza è volta a un'inammissibile revisione della decisione;
- rilevato, in ogni caso, nel merito che: a) l'integrazione istruttoria è, a norma del vigente regolamento, disposta nel caso di insufficiente produzione documentale ai fini del decidere e non, come nel caso di specie, per sollecitare la produzione di documenti nella piena disponibilità di una delle parti che abbia liberamente omesso di depositare, in violazione, peraltro, del principio del contraddittorio; b) la stessa documentazione versata dopo la decisione testimonia che il mandato di pagamento era destinato al saldo delle competenze previdenziali;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari",

PQM

Il Collegio non accoglie l'istanza.



Decisione N. 8344 del 12 luglio 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO CAMPOBASSO

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il consorzio ricorrente riferisce di avere stipulato con un'impresa edile un contratto di appalto per lavori di rifacimento e ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici, per un complessivo corrispettivo di € 382.553,69. Riferisce, pure, di avere proceduto, in relazione ai successivi stati di avanzamento conseguiti nella realizzazione delle opere, a pagamenti di importi parziali a deconto del corrispettivo finale, effettuati con bonifico a valere sulle disponibilità in conto corrente in essere a proprio nome presso la banca resistente. Tuttavia, nel dicembre 2013, il rapporto con l'impresa appaltatrice si interrompeva per effetto della risoluzione del contratto, conseguente all'inadempimento e all'accertata impossibilità della stessa appaltatrice di far fronte all'impegno assunto; i lavori venivano, quindi, affidati ad altra ditta.

Rileva ai fini dell'odierna controversia che l'impresa appaltatrice, poi "revocata", già in data 16/8/2010 aveva ceduto l'intero credito derivante dal contratto di appalto alla banca resistente. Quest'ultima – si sostiene in ricorso – avrebbe, "in modo del tutto illegittimo e arbitrario", prelevato, successivamente alla risoluzione contrattuale e a compensazione del credito acquisito, disponibilità esistenti sul conto corrente del consorzio ricorrente, per il complessivo importo di € 54.091,72.

Le contestazioni formulate in ricorso sono meglio specificate nel preventivo reclamo, con il quale il ricorrente ha innanzitutto osservato di non avere mai “autorizzato” la cessione del credito; oppone inoltre che le somme indebitamente prelevate erano state accreditate sul proprio conto corrente, mediante mandato di pagamento emesso dalla competente amministrazione comunale, per il pagamento delle competenze tecniche, ritenute d’acconto e altre spettanze dovute alla ditta subentrante nell’esecuzione dell’appalto. Sul punto, specifica che, già con raccomandata del 16/11/2012, aveva contestato alla precedente impresa appaltatrice il ritardo nella ripresa dei lavori, inadempimento da cui è poi scaturita la risoluzione del contratto.

Il ricorrente chiede pertanto al Collegio ABF di dichiarare la banca tenuta alla restituzione della somma complessiva di € 54.091,72.

In sede di controdeduzioni, la banca resistente conferma innanzitutto che, con atto di cessione *pro solvendo* ex art. 1260 c.c. del 16/8/2010, l’impresa affidataria dei lavori di ristrutturazione e rifacimento di immobili colpiti da eventi sismici le aveva trasferito la “somma” (*recte*: la titolarità del credito) di € 382.353,69 derivante dal contratto di appalto, a garanzia di una linea di credito nella forma di anticipo contratti e fatture secondo buon fine. Riferisce di avere regolarmente notificato la cessione al debitore ceduto, odierno ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1264 c.c.; soggiunge che, in adempimento di detta cessione, i corrispettivi dovuti in relazione agli stati avanzamento venivano puntualmente accreditati dal consorzio alla resistente.

Tanto premesso, la banca si sofferma, poi, sui fatti dai quali scaturisce la controversia: riferisce, in proposito, di avere avuto notizia, in qualità di tesoriere del Comune, che quest’ultimo aveva disposto l’emissione di alcuni mandati di pagamento aventi ad oggetto spettanze, per complessivi € 54.091,72, maturate per i lavori di ristrutturazione eseguiti dall’impresa edile cedente e da destinare ad enti previdenziali (INPS e INAIL). Con nota del 17/12/2012, quindi, la resistente – rammentando l’intervenuta cessione – invitava il consorzio al versamento in proprio favore delle riferite somme, diffidandolo a non disporre dei crediti ceduti in favore della ditta cedente, ovvero di terzi.

In riposta, lo stesso consorzio, in persona del proprio legale rappresentante, richiedeva all’amministrazione comunale la revoca dei mandati di pagamento, pur senza riuscirvi. Nei mesi successivi, la banca tornava a richiedere il pagamento in proprio favore delle spettanze, senza però ottenere alcun riscontro positivo; in ultimo, nel dicembre 2015, ha quindi esercitato la compensazione ai sensi dell’art. 1853 c.c. delle disponibilità risultanti sul conto corrente del consorzio, in essere presso la propria filiale, fino a concorrenza dell’importo di € 54.091,72, dandone comunicazione allo stesso consorzio con nota del 30/12/2015.

Così ricostruiti i fatti, la resistente ritiene di svolgere alcune puntualizzazioni in diritto: in particolare, afferma la piena validità della cessione del credito, effettuata in conformità alla disciplina civilistica e regolarmente notificata al debitore ceduto. Sostiene poi non essere revocabile in dubbio che le somme accreditate dall’amministrazione comunale fossero relative a stati di avanzamento per lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice cedente, essendo intervenuta la risoluzione del contratto in tempo posteriore a quello di emissione dei mandati di pagamento e non essendo rilevante “ogni diversa destinazione imputata dal consorzio ... (competenze tecniche, ritenute d’acconto e spettanze di altra ditta, diversa dalla cedente)”. Conclude pertanto di avere legittimamente operato la compensazione ai sensi dell’art. 1853 c.c., trattandosi di crediti parimenti liquidi, certi ed esigibili; soggiunge inoltre di essersi opportunamente attenuta a criteri di correttezza e buona fede contrattuale, sollecitando reiteratamente il pagamento del consorzio e procedendo, poi, a compensazione nel rispetto delle disposizioni del contratto di conto corrente e previa tempestiva comunicazione al medesimo correntista.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente, contesta la compensazione posta in essere dalla banca resistente, tra il saldo attivo del conto corrente ed un credito da quest'ultima acquisito da altra impresa cui era stato affidato, e poi revocato, l'appalto per la ricostruzione di opere edili distrutte da un terremoto.

La complessa vicenda narrata coinvolge, in qualità di parte ricorrente, un consorzio costituito per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 2002, avvalendosi di finanziamenti pubblici erogati dalla locale amministrazione comunale. Il modello operativo, che poi si è consolidato e affermato per la gestione degli interventi di ripristino edilizio nelle (purtroppo) ricorrenti occasioni di terremoti e calamità naturali, prevede l'aggregazione in forma consortile dei proprietari (o della maggioranza dei proprietari) di unità immobiliari strutturalmente o fisicamente contigue (o che presentino altra interazione) e la conseguente gestione della successiva fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ad opera del soggetto così costituito, che quindi procederà all'affidamento dell'appalto ottenendo gli stanziamenti dell'amministrazione pubblica per il pagamento dei corrispettivi dovuti per i successivi stati di avanzamento. I consorzi – come poi espressamente precisato nelle norme che hanno fatto successiva applicazione del modello – “sono figure soggettive di diritto privato che agiscono in regime di diritto privato e che hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro” e sono “tenuti ad affidare i lavori da eseguirsi sull'aggregato in conformità alla normativa vigente” (così si esprime il decreto commissario delegato Abruzzo n. 12 del 3/6/2010): è da escludere pertanto che la relativa attività debba essere assoggetta alla normativa in materia di appalti pubblici, tant'è che l'Autorità pubblica, nella successiva esperienza applicativa, ha avvertito la necessità di prevedere regole minime per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione “al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza ... e di prevenire infiltrazioni mafiose” (così, ordinanza Presidente del Consiglio n. 4013/2012).

Tanto premesso, il consorzio ricorrente contesta la legittimità della compensazione operata dalla banca resistente, sostenendo innanzitutto di non avere mai autorizzato la cessione del credito riveniente dal contratto di appalto. Sembra di fatto richiamare la disciplina delle cessioni di crediti derivanti da appalti pubblici, dettata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. codice degli appalti) ai sensi del quale «[l]e cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione».

Per quanto precede, tuttavia, la normativa pubblicistica non trova applicazione nella fattispecie in esame, che è invece regolata dalla disciplina generale in tema di cessione del credito secondo cui: «il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore ceduto, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge» (art. 1260, 1° comma, c.c.); il cessionario ha solo un onere di notificare la cessione al debitore per rendergliela opponibile ed evitare che paghi in buona fede al cedente. Nel caso di specie, è agli atti evidenza dell'avvenuta notificazione dell'atto al consorzio, debitore ceduto, ad opera della banca cessionaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., mentre non risulta alcuna comunicazione con la quale il ricorrente si sia opposto alla cessione.

Pertanto la cessione dei crediti rivenienti dall'appalto è efficace ed opponibile alla ricorrente.

In merito ai crediti ceduti è necessario osservare che il contratto di appalto prevedeva un sistema di anticipi basato sullo stato di avanzamento dei lavori: «ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di € 25.000,00 (Euro venticinquemila,00) al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% e degli acconti corrisposti» l'appaltatore maturava il credito (ceduto all'intermediario) al pagamento di una parte del corrispettivo da parte del committente, da pagarsi dopo che lo stesso committente avesse a sua volta riscosso dal Comune il contributo concesso per la ricostruzione post-sisma (art. 11 del contratto di appalto). Ne consegue che il credito al corrispettivo dell'appalto, ceduto all'intermediario, era un credito futuro e solo al verificarsi delle due menzionate condizioni (raggiungimento dello stato di avanzamento lavori ed erogazione del rateo di contributo da parte del Comune) diventava attuale ed esigibile da parte della banca in qualità di cessionaria.

Orbene, la banca dichiara di aver appreso, nella qualità di tesoriere del Comune, che l'ente pubblico avrebbe effettuato il pagamento di alcuni debiti previdenziali riferibili all'impresa edile cedente e maturati in relazione ai lavori dell'appalto. La banca di fatto sostiene perciò che l'emissione dei mandati di pagamento da parte dell'amministrazione comunale finanziatrice comprovi l'avvenuta maturazione di un credito per stato avanzamento lavori: credito che afferma essere sicuramente riferibile all'attività svolta dall'impresa appaltatrice cedente, tant'è che l'ordine emesso dall'ente locale (in data 27/12/2012) è antecedente di quasi un anno alla data dell'atto di risoluzione del contratto (9/12/2013).

Effettivamente, il mandato di pagamento presuppone un articolato procedimento amministrativo, nel corso del quale – in fase di liquidazione – l'amministrazione è anche chiamata a verificare l'esistenza e la regolarità del titolo di spesa nonché l'esecuzione e conformità dei lavori. Tuttavia, non è possibile ricavare indicazioni conclusive da tali illazioni in quanto i riferiti mandati di pagamento non sono agli atti e quindi non è possibile verificarne la motivazione.

L'unica evidenza documentale agli atti direttamente riferibile al credito è invece la dichiarazione contenuta nella scrittura con la quale il committente e l'appaltatrice hanno concordemente proceduto alla risoluzione del contratto di appalto: dichiarazione con la quale l'impresa appaltatrice inadempiente conferma di non vantare alcun credito ulteriore e "di non avere nulla a pretendere per lavori che sono stati già eseguiti e non ancora contabilizzati".

Il suddetto documento riepiloga gli stati di avanzamento conseguiti e dà atto dell'avvenuto pagamento delle fatture relativamente emesse. Tra queste ultime, non compare alcuna fattura che sia riconducibile all'importo di € 54.091,72, oggetto del mandato di pagamento. Pertanto, sulla base degli elementi disponibili, non ritiene raggiunta da parte della banca la prova che il proprio credito nei confronti del ricorrente fosse maturato quanto ai presupposti di esigibilità, nonché certo e liquido nell'ammontare, e quindi potesse essere portato in compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al riaccredito dell'importo di € 54.091,72 nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8344 del 12 luglio 2017

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I
Decisione N. 8344 del 12 Luglio 2017
Prot. N° 0008344/17 del 12/07/2017

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Seduta del 11/07/2017

Esame dell'istanza n. 812020 del 23.06.2017

presentata da 8572 - BANCA DI CREDITO COOPER. DI GAMBATESA

per la correzione della decisione n. 0006177/17 del 06/06/2017

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Nella seduta del 11/07/2017

- dopo aver esaminato l'istanza a mezzo della quale l'intermediario resistente ha chiesto la correzione della decisione n. 0006177/17 del 06/06/2017, deducendo, anche sulla base di elementi documentali versati nell'occasione, la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, della compensazione operata ai sensi dell'art. 1853;
- osservato, in via preliminare, che l'istanza è volta a un'inammissibile revisione della decisione;
- rilevato, in ogni caso, nel merito che: a) l'integrazione istruttoria è, a norma del vigente regolamento, disposta nel caso di insufficiente produzione documentale ai fini del decidere e non, come nel caso di specie, per sollecitare la produzione di documenti nella piena disponibilità di una delle parti che abbia liberamente omesso di depositare, in violazione, peraltro, del principio del contraddittorio; b) la stessa documentazione versata dopo la decisione testimonia che il mandato di pagamento era destinato al saldo delle competenze previdenziali;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari",

PQM

Il Collegio non accoglie l'istanza.



Decisione N. 8344 del 12 luglio 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO